

Studio Legale

Avv. Costantino Ventura

Via Dante Alighieri n. 11 - 70121BARI

Tel. 080.5242412 – Fax 080.9693955

costantinoventura53@gmail.it

avvcostantinoventura@cnfpec.it

Studio Legale

Avv. Antonella Palmisano

Via Francesco Fumarola n. 13 - 72017 OSTUNI

Tel. 080.5242412 – Fax 080.9693955

avv.apalmisano@libero.it

palmisano.antonella@avvocatibari.legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA

R.G. N. 2979/2026

MOTIVI AGGIUNTI

nell'interesse della sig.ra **Martina D'Autilia**, già ricorrente nel giudizio iscritto al n. 2979/2026 R.G., rappresentata e difesa, come da procura già agli atti, dagli Avv.ti Costantino Ventura ed Antonella Palmisano,

contro

il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e gli altri soggetti già evocati nel giudizio introduttivo,

per l'annullamento

della graduatoria definitiva nazionale pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché degli ulteriori atti, documenti, criteri valutativi, istruzioni operative, determinazioni amministrative, verbali, atti istruttori e provvedimenti emersi o conosciuti successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, nella parte in cui incidono direttamente sulla posizione della ricorrente, oltre che di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, a titolo semplificativo e non esaustivo,

- le istruzioni operative predisposte dal CINECA, recanti “FAQ Commissioni MED25”, destinate ai componenti delle Commissioni d’esame istituite presso ciascun Ateneo ai fini della correzione delle prove;

- l’allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 418/2025 nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi;

- le domande a completamento nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi per le Commissioni locali;

- gli atti, criteri, modalità operative e determinazioni relative alla fase di correzione e valutazione delle prove del semestre filtro a.a. 2025/2026, emersi successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo;

- i verbali (ove esistenti) di correzione delle prove;

- le modalità di funzionamento della piattaforma digitale di correzione predisposta dal CINECA;

PREMESSA PROCESSUALE

Con ricorso notificato e depositato innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale l'odierna ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale pubblicata in data **8 gennaio 2026**, nonché il Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 e gli ulteriori atti regolatori della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, deducendone la radicale illegittimità sotto plurimi profili di violazione di legge, eccesso di potere e violazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, uguaglianza, trasparenza e tutela dell'affidamento.

Nel ricorso introduttivo veniva altresì espressamente formulata riserva di proporre motivi aggiunti all'esito dell'accesso agli atti richiesto alle Amministrazioni resistenti, nonché dell'eventuale emersione di ulteriori atti e documenti rilevanti ai fini della piena tutela della ricorrente.

Nel corso del giudizio, con ordinanza n. 9905 del 28 maggio 2026, il Collegio rilevava d'ufficio la questione concernente la mancata impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La ricorrente, con memoria depositata in data 8 giugno 2026, rappresentavano che detta graduatoria non era mai stata loro comunicata né resa conoscibile mediante forme di pubblicità idonee, essendone venute a conoscenza esclusivamente in seguito al deposito effettuato dall'Amministrazione nel presente giudizio in data 20 aprile 2026, chiedendo conseguentemente la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a.

Con l'ordinanza pronunciata nel presente giudizio, Codesto Ecc.mo Tribunale ha accolto tale prospettazione, riconoscendo la sussistenza dell'errore scusabile, la procedibilità del ricorso e l'assenza di prova, da parte dell'Amministrazione resistente, circa l'effettiva conoscibilità della graduatoria del 28 gennaio 2026.

Particolare rilievo assume, inoltre, il successivo passaggio motivazionale dell'ordinanza, nel quale il Collegio evidenzia come gli incombenti istruttori disposti relativamente alla predisposizione delle prove, alle modalità di correzione ed alla documentazione

amministrativa non ancora integralmente acquisita possano costituire il presupposto per la proposizione di motivi aggiunti, rinviando la definizione del merito all'esito del completamento del quadro istruttorio e censorio.

Tale affermazione assume un preciso significato processuale.

Il presente giudizio non si colloca, infatti, nella fisiologica ipotesi di mera impugnazione di una graduatoria concorsuale già integralmente conoscibile al momento della proposizione del ricorso, bensì nell'ambito di una procedura amministrativa di assoluta novità ordinamentale, caratterizzata da una successione di atti regolatori, correttivi, istruzioni operative, determinazioni applicative, sistemi algoritmici di elaborazione della graduatoria e criteri valutativi progressivamente emersi soltanto nel corso del giudizio.

Ne consegue che il thema decidendum del presente atto di motivi aggiunti, oltre che ricomprendere le censure originariamente proposte, che si ripropongono nei confronti della graduatoria del 28.01.2026 e degli altri atti impugnati col presente atto di motivi aggiunti, deve essere integrato alla luce dei nuovi elementi conosciuti successivamente al deposito del ricorso, attraverso l'introduzione di autonomi motivi di illegittimità strettamente connessi ai fatti sopravvenuti e alla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria processuale.

I presenti motivi aggiunti, pertanto, non modificano l'impianto originario del gravame, ma ne costituiscono il naturale sviluppo processuale, ponendosi in rapporto di integrazione rispetto alle censure già formulate e dando attuazione alla stessa scansione procedimentale delineata dall'ordinanza di Codesto Tribunale.

Saranno pertanto formulati con priorità i motivi sopravvenuti, e successivamente riproposti quelli già formulati con l'originario ricorso.

I MOTIVO AGGIUNTO

Violazione degli artt. 3, 24, 33, 34 e 97 Cost.; violazione della L.n.241/1990; violazione della L.n.26/2025; violazione del D.Lgs.n.71/2025; violazione del D.M.n.418/2025; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, predeterminazione dei criteri valutativi, conoscibilità dell'azione amministrativa, parità di trattamento e buon andamento; difetto di istruttoria; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto dei

presupposti. Illegittimità degli atti sopravvenuti concernenti le modalità di correzione delle prove e la formazione della graduatoria nazionale.

Il presente motivo trae origine dalla sopravvenuta conoscenza di una serie di atti concernenti le concrete modalità di svolgimento della fase valutativa della procedura selettiva, rimasti del tutto ignoti alla ricorrente al momento della proposizione del ricorso introduttivo e divenuti conoscibili soltanto successivamente. Tra tali atti assumono particolare rilievo le istruzioni operative predisposte dal CINECA recanti le "FAQ Commissioni MED25", gli atti concernenti le modalità di funzionamento della piattaforma digitale utilizzata per la correzione delle prove, i criteri operativi concretamente applicati dalle Commissioni esaminatrici, nonché tutti gli ulteriori atti concernenti la fase di correzione e valutazione degli elaborati.

La sopravvenuta conoscenza di tali atti non costituisce una mera integrazione documentale del materiale già posto a fondamento del ricorso introduttivo, ma introduce autonomi profili di illegittimità che incidono direttamente sulla validità dell'intera procedura selettiva. Giova evidenziare, infatti, che il D.Lgs. n.71/2025 e il D.M. n.418/2025 delineano un sistema di selezione nazionale improntato ai principi di uniformità, imparzialità e predeterminazione delle regole di valutazione, principi che non tollerano che criteri destinati a disciplinare l'attività delle Commissioni esaminatrici vengano definiti attraverso atti successivi, istruzioni operative o direttive interne non conosciute dai candidati prima dello svolgimento della procedura. La predeterminazione dei criteri valutativi costituisce, infatti, elemento essenziale di ogni procedura comparativa, poiché soltanto la preventiva conoscibilità delle regole consente di garantire la par condicio tra tutti i concorrenti e rende effettivo il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere amministrativo.

Nel caso di specie emerge, invece, che una parte significativa delle modalità operative concernenti la correzione delle prove non risultava contenuta né nella disciplina legislativa né nella lex specialis della procedura, ma era demandata ad atti successivi, destinati esclusivamente alle Commissioni esaminatrici e resi conoscibili soltanto dopo l'avvio del contenzioso. Le "FAQ Commissioni MED25", lungi dal costituire meri chiarimenti privi di efficacia esterna, integrano vere e proprie istruzioni applicative destinate ad orientare l'attività valutativa delle Commissioni, incidendo direttamente

sulle modalità di esercizio del potere amministrativo. Esse, pertanto, non possono essere considerate atti meramente interni, poiché contribuiscono a determinare le modalità concrete attraverso cui viene attribuito il punteggio ai candidati e, conseguentemente, la stessa formazione della graduatoria nazionale.

La circostanza che tali criteri applicativi non fossero contenuti nel D.M. n.418/2025, ma risultassero da istruzioni operative successivamente predisposte, determina una evidente violazione dei principi di trasparenza e di predeterminazione dell'azione amministrativa. I candidati hanno affrontato una procedura concorsuale nazionale senza poter conoscere integralmente le regole destinate a governare la fase valutativa, con conseguente compromissione del diritto di difesa e dell'affidamento riposto nella stabilità della *lex specialis*. L'Amministrazione, infatti, non può integrare o precisare, attraverso documentazione interna non previamente pubblicata, aspetti suscettibili di incidere sull'esito della selezione, poiché ciò comporta una sostanziale alterazione della disciplina concorsuale e determina un inammissibile spostamento del baricentro decisionale dalla fonte normativa ad atti amministrativi privi delle necessarie garanzie di pubblicità e conoscibilità.

La fondatezza della presente censura trova ulteriore conferma nella stessa ordinanza resa da Codesto Tribunale. Il Collegio ha infatti evidenziato che gli incumbenti istruttori concernenti la predisposizione delle prove e delle relative risposte risultano tuttora non integralmente evasi e che proprio all'esito dell'acquisizione della documentazione residua potranno essere proposti motivi aggiunti. Tale affermazione assume un preciso significato processuale e sostanziale. Da un lato, essa conferma che il quadro documentale posto a fondamento della procedura non era completo al momento della proposizione del ricorso introduttivo; dall'altro, evidenzia che la piena verifica della legittimità dell'azione amministrativa richiede ancora oggi l'acquisizione di ulteriori atti concernenti la predisposizione, la somministrazione e la valutazione delle prove, riconoscendo espressamente che tali documenti possono dare luogo a nuove censure.

Significativo è, inoltre, il comportamento processuale delle Amministrazioni resistenti. Come rilevato dal Collegio, le stesse non hanno fornito i chiarimenti richiesti in ordine alle modalità di pubblicazione della graduatoria definitiva né hanno dimostrato la concreta conoscibilità degli atti della procedura, limitandosi ad una difesa

sostanzialmente omissiva anche con riferimento ai profili istruttori evidenziati dal Tribunale. Tale comportamento processuale costituisce un ulteriore indice della carenza di trasparenza che ha caratterizzato l'intera procedura amministrativa e conferma la fondatezza delle doglianze formulate dalla ricorrente sin dal ricorso introduttivo.

Ne consegue che tutti gli atti sopravvenuti concernenti le modalità operative di correzione delle prove, le istruzioni impartite alle Commissioni esaminatrici, i criteri concretamente applicati nella valutazione degli elaborati, le modalità di funzionamento della piattaforma digitale CINECA e ogni ulteriore determinazione concernente la fase valutativa risultano affetti da illegittimità derivata e autonoma, poiché emanati nell'ambito di una procedura che non ha assicurato la preventiva conoscibilità delle regole valutative, ha demandato ad atti successivi la disciplina di aspetti essenziali della selezione ed ha impedito ai candidati di verificare la corretta applicazione dei criteri utilizzati per la formazione della graduatoria nazionale.

Per tutte le ragioni esposte, gli atti sopravvenuti impugnati devono essere annullati, con ogni conseguenza di legge, unitamente agli atti già gravati con il ricorso introduttivo, in quanto tutti espressione di un procedimento amministrativo sviluppatosi in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, predeterminazione dei criteri valutativi, buon andamento e tutela dell'affidamento che costituiscono presidio imprescindibile di ogni procedura selettiva pubblica.

II MOTIVO AGGIUNTO

Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.; violazione degli artt. 1, 3, 22 e ss. della L.n.241/1990; violazione dei principi di trasparenza, conoscibilità, verificabilità e sindacabilità dell'azione amministrativa; difetto assoluto di istruttoria; difetto di motivazione; eccesso di potere per opacità dell'azione amministrativa, illogicità manifesta, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento. Illegittimità delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale CINECA e della formazione algoritmica della graduatoria nazionale.

Con il presente motivo la ricorrente intende censurare un ulteriore e distinto profilo di illegittimità emerso soltanto a seguito dell'acquisizione della documentazione successivamente resa disponibile dall'Amministrazione e concernente le modalità operative della piattaforma digitale predisposta dal Consorzio CINECA ai fini della

correzione delle prove e della formazione della graduatoria nazionale.

Come emerge dagli atti oggi conosciuti, la procedura selettiva non si è limitata all'applicazione automatica delle regole previamente stabilite dalla normativa primaria e dalla *lex specialis*, ma si è concretamente sviluppata attraverso una complessa piattaforma informatica disciplinata da istruzioni operative, criteri applicativi e modalità tecniche che non risultavano conoscibili dai candidati al momento della partecipazione alla procedura, né risultavano integralmente richiamate nella disciplina regolamentare.

Tale circostanza assume rilievo decisivo poiché la piattaforma informatica non costituisce un mero strumento materiale di elaborazione dei dati, ma rappresenta il mezzo attraverso il quale l'Amministrazione ha esercitato il proprio potere autoritativo, incidendo direttamente sulla valutazione delle prove, sull'attribuzione dei punteggi e, conseguentemente, sulla formazione della graduatoria nazionale di merito. Ne consegue che il funzionamento dell'algoritmo e delle modalità informatiche di elaborazione non può essere sottratto ai principi di trasparenza e sindacabilità propri dell'azione amministrativa, dovendo invece essere integralmente conoscibile e verificabile dai destinatari del provvedimento finale e dal giudice amministrativo.

La giurisprudenza amministrativa ha ormai chiarito che l'utilizzo di strumenti algoritmici nell'esercizio del potere pubblico non determina alcuna attenuazione delle garanzie procedurali previste dall'ordinamento. Al contrario, proprio perché l'algoritmo costituisce modalità di esercizio della funzione amministrativa, esso deve rispettare i principi di trasparenza, conoscibilità, intelligibilità, verificabilità e non discriminazione, consentendo ai destinatari del provvedimento di comprendere l'iter logico seguito dall'Amministrazione e di verificare la correttezza dell'attività svolta. L'utilizzo di una piattaforma informatica non può quindi tradursi nella creazione di una "scatola nera" sottratta ad ogni controllo, dovendo l'Amministrazione garantire la piena conoscibilità delle regole che governano il procedimento automatizzato.

Nel caso di specie tale esigenza risulta del tutto disattesa. Né il D.Lgs. n.71/2025 né il D.M. n.418/2025 consentivano ai candidati di conoscere le concrete modalità operative attraverso le quali il sistema informatico avrebbe gestito la fase valutativa, la registrazione delle prove, la trasmissione dei dati alle Commissioni, l'elaborazione dei punteggi e la formazione della graduatoria nazionale. Le stesse FAQ predisposte dal

CINECA dimostrano come una parte rilevante delle regole operative fosse contenuta in atti separati rispetto alla *lex specialis*, destinati esclusivamente agli organi amministrativi incaricati della procedura e rimasti ignoti ai candidati sino alla loro successiva acquisizione documentale.

La mancata conoscibilità dell'intero procedimento algoritmico impedisce qualsiasi effettiva verifica circa la correttezza dell'attività amministrativa svolta, rendendo impossibile accertare se la piattaforma abbia operato nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative ovvero abbia applicato criteri ulteriori non previsti dalla disciplina di riferimento. In una procedura nazionale caratterizzata da elevatissimo numero di partecipanti e da differenze di punteggio estremamente ridotte, anche minime modalità operative della piattaforma possono incidere in maniera determinante sulla posizione finale dei candidati, rendendo ancora più stringente l'esigenza di assicurare la piena trasparenza dell'intero procedimento.

Assume pertanto particolare rilievo la circostanza che il Collegio abbia ritenuto non ancora completata l'attività istruttoria concernente la predisposizione delle prove e delle relative risposte, evidenziando come proprio all'esito dell'acquisizione della documentazione residua possano essere proposti motivi aggiunti. Tale statuizione conferma che il quadro documentale sul quale si è fondata l'attività amministrativa non risulta ancora integralmente acquisito al giudizio e la stessa Amministrazione non ha ancora fornito tutti gli elementi necessari a consentire una completa verifica della legittimità del procedimento.

L'incompletezza della documentazione amministrativa, unitamente alla mancata preventiva conoscibilità delle modalità di funzionamento della piattaforma CINECA, determina dunque un autonomo vizio dell'intera procedura selettiva, poiché impedisce di verificare la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e parità di trattamento sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione e dalla L.n.241/1990. Ne consegue l'illegittimità degli atti impugnati e di tutti gli ulteriori provvedimenti che hanno trovato fondamento nelle modalità operative della piattaforma digitale, con conseguente necessità del loro annullamento.

III MOTIVO AGGIUNTO

Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.; violazione degli artt. 1, 3, 6, 22 e ss. della

L.n.241/1990; violazione degli artt. 63 e 64 c.p.a.; difetto assoluto di istruttoria; incompletezza del procedimento amministrativo; difetto dei presupposti; eccesso di potere per carenza istruttoria, contraddittorietà, manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Illegittimità della procedura selettiva per incompleta acquisizione e conoscibilità della documentazione amministrativa.

L'ordinanza resa da Codesto Ecc.mo Tribunale assume un rilievo che va ben oltre la mera decisione sull'istanza cautelare, poiché contiene una precisa valutazione circa l'attuale stato dell'istruttoria concernente la procedura amministrativa oggetto del presente giudizio. Il Collegio, infatti, dopo avere esaminato la documentazione depositata dalle parti e le difese formulate dalle Amministrazioni resistenti, ha rilevato che gli incumbenti istruttori concernenti la predisposizione delle prove e delle relative risposte non risultano ancora integralmente espletati e che proprio all'esito del loro completamento potranno essere proposti motivi aggiunti. Tale statuizione non rappresenta una mera formula di stile, ma costituisce il riconoscimento processuale della persistente incompletezza del quadro documentale sul quale l'Amministrazione ha fondato l'intera procedura selettiva.

La circostanza assume rilievo decisivo sotto il profilo della legittimità dell'azione amministrativa. Una procedura concorsuale nazionale può infatti ritenersi conforme ai principi di imparzialità e buon andamento soltanto quando ogni fase del procedimento risulti pienamente ricostruibile attraverso atti amministrativi completi, coerenti e conoscibili. Nel caso di specie, invece, è la stessa Autorità giudiziaria ad avere evidenziato che il materiale istruttorio non è ancora integralmente acquisito, con la conseguenza che neppure il sindacato giurisdizionale può oggi svolgersi sulla base di un quadro documentale definitivo.

Tale circostanza conferma integralmente quanto dedotto dalla ricorrente sin dal ricorso introduttivo. Le istanze di accesso formulate anteriormente all'instaurazione del giudizio erano infatti dirette proprio ad ottenere tutta la documentazione concernente la formazione della graduatoria, i criteri tecnici utilizzati, la documentazione relativa all'algoritmo, le modalità di attribuzione dei punteggi, i verbali delle Commissioni, gli atti concernenti gli scorrimenti e gli ulteriori documenti istruttori, tutti elementi che la

ricorrente aveva dichiarato di non conoscere, formulando espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della loro acquisizione.

L'evoluzione del presente giudizio dimostra come tale riserva fosse pienamente fondata. Non soltanto le Amministrazioni non hanno spontaneamente consentito l'accesso alla documentazione richiesta, ma neppure hanno ottemperato all'invito formulato dal Collegio a chiarire le modalità di pubblicazione e conoscibilità della graduatoria del 28 gennaio 2026, omettendo qualsiasi deposito difensivo sul punto. È proprio tale comportamento processuale che ha indotto il Tribunale ad accogliere l'istanza di rimessione in termini proposta dalla ricorrente, rilevando che le Amministrazioni non avevano assolto all'onere di dimostrare l'effettiva conoscibilità degli atti lesivi.

La persistente incompletezza dell'istruttoria assume rilievo ancora maggiore ove si consideri la natura della procedura oggetto di causa. Il semestre filtro costituisce infatti la prima applicazione di un sistema radicalmente innovativo, disciplinato da una pluralità di fonti normative succedutesi in un ristretto arco temporale e caratterizzato dall'intervento di molteplici soggetti istituzionali, tra cui il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Consorzio CINECA, le Università sedi di esame e le Commissioni esaminatrici locali. In un simile contesto la completezza dell'istruttoria rappresenta condizione imprescindibile per verificare se l'attività concretamente svolta dai diversi soggetti attuatori sia rimasta fedele alla disciplina normativa ovvero se siano stati introdotti criteri, modalità applicative o prassi operative non previste dalla legge e dalla *lex specialis*.

Non può pertanto condividersi un'impostazione difensiva volta a considerare irrilevante la documentazione ancora mancante. Al contrario, è proprio l'assenza di tale documentazione a determinare l'attuale impossibilità di verificare la piena legittimità del procedimento amministrativo. Finché tutti gli atti concernenti la predisposizione delle prove, la formulazione delle risposte, i criteri di correzione, le modalità di funzionamento della piattaforma digitale, le determinazioni delle Commissioni e le istruzioni impartite agli organi valutatori non saranno integralmente acquisiti e sottoposti al contraddittorio delle parti, nessuna valutazione definitiva sulla correttezza della procedura potrà ritenersi compiuta.

La stessa autorizzazione espressamente contenuta nell'ordinanza a proporre motivi

aggiunti all'esito dell'istruttoria dimostra che il Collegio ha ritenuto tutt'altro che definito il quadro censorio del presente giudizio, riconoscendo che l'acquisizione della documentazione ancora mancante potrà fare emergere ulteriori e distinti profili di illegittimità. Tale affermazione, lungi dall'avere carattere meramente processuale, costituisce il riconoscimento dell'incompletezza dell'azione amministrativa sotto il profilo documentale e rafforza la fondatezza delle censure oggi formulate dalla ricorrente.

Ne consegue che il difetto di istruttoria non rappresenta soltanto un vizio del processo amministrativo, ma costituisce un vizio genetico della stessa attività amministrativa, poiché evidenzia come la procedura selettiva si sia sviluppata attraverso atti, criteri e modalità operative che non risultano ancora integralmente conoscibili e verificabili. Una procedura pubblica destinata a selezionare migliaia di candidati su base nazionale non può fondarsi su un patrimonio documentale incompleto, progressivamente ricostruito soltanto nel corso del giudizio, poiché ciò compromette irrimediabilmente i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e tutela dell'affidamento che devono necessariamente presidiare ogni esercizio del potere amministrativo.

Per tutte le ragioni esposte, anche sotto tale autonomo profilo, gli atti impugnati risultano illegittimi e devono essere annullati, con ogni conseguenza di legge.

IV MOTIVO AGGIUNTO

Violazione degli artt. 3, 24, 33, 34, 97 e 113 Cost.; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, affidamento, proporzionalità e ragionevolezza; violazione della L. n. 241/1990; violazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 71/2025 e del D.M. n. 418/2025; eccesso di potere sotto plurimi profili; illegittimità derivata della graduatoria nazionale del 28 gennaio 2026 e di tutti gli atti conseguenti.

I profili di illegittimità dedotti con il ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti non costituiscono censure autonome e tra loro isolate, bensì delineano un quadro unitario di irregolarità che investe l'intera procedura selettiva e ne compromette radicalmente la legittimità. Le violazioni concernenti la mancata predeterminazione dei criteri applicativi, l'utilizzo di istruzioni operative non previamente conoscibili, l'opacità delle modalità di funzionamento della piattaforma informatica, la persistente incompletezza

dell'istruttoria amministrativa e la mancata ostensione della documentazione rilevante non rappresentano singoli episodi procedimentali, ma esprimono un'unica modalità di esercizio del potere amministrativo incompatibile con i principi costituzionali che regolano l'accesso ai pubblici corsi universitari.

L'Amministrazione avrebbe dovuto garantire che ogni fase della procedura fosse integralmente disciplinata da regole previamente determinate, pubbliche, conoscibili e verificabili, affinché ciascun candidato potesse confidare nella piena applicazione della *lex specialis* e nella uniformità dei criteri valutativi sull'intero territorio nazionale. È invece emerso che numerosi aspetti essenziali della procedura sono stati disciplinati attraverso atti interni, istruzioni operative e documentazione resa disponibile soltanto successivamente allo svolgimento delle prove, impedendo ai candidati di conoscere preventivamente tutte le regole destinate a governare la selezione.

In tale contesto anche la graduatoria nazionale perde il presupposto fondamentale della propria legittimità. Essa, infatti, non costituisce un atto autonomo rispetto alla fase valutativa, ma ne rappresenta il risultato finale. Conseguentemente, qualora risultino illegittime le modalità attraverso le quali sono stati predisposti, corretti e valutati gli elaborati ovvero siano illegittimi i criteri concretamente utilizzati dalle Commissioni e dalla piattaforma informatica nella formazione dei punteggi, l'illegittimità non può che riflettersi inevitabilmente sull'atto conclusivo della procedura.

Il principio è consolidato nell'ordinamento amministrativo. L'atto finale non può sopravvivere quando risultino viziati gli atti presupposti che ne costituiscono il necessario fondamento logico e giuridico. La graduatoria nazionale è infatti il punto terminale di una sequenza procedimentale inscindibile, nella quale ciascuna fase concorre alla formazione del provvedimento conclusivo. Ne consegue che il venir meno della legittimità anche di uno solo dei segmenti essenziali del procedimento determina l'illegittimità derivata dell'intera graduatoria e degli ulteriori provvedimenti adottati in sua esecuzione.

Tale conclusione trova ulteriore conferma nella stessa ordinanza resa da Codesto Tribunale. Il Collegio, da un lato, ha riconosciuto la fondatezza della rimessione in termini, evidenziando la mancata dimostrazione della conoscibilità della graduatoria del 28 gennaio 2026; dall'altro, ha rilevato la persistente incompletezza dell'istruttoria

concernente la predisposizione delle prove e delle relative risposte, autorizzando espressamente la proposizione dei motivi aggiunti all'esito dell'acquisizione della documentazione residua. La decisione del Tribunale conferma pertanto che il procedimento amministrativo non può ancora ritenersi integralmente ricostruito e che la stessa legittimità della graduatoria deve essere valutata alla luce degli ulteriori elementi documentali progressivamente acquisiti nel corso del giudizio.

Non può neppure sostenersi che le irregolarità emerse abbiano carattere meramente formale. La procedura in esame riguarda l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, incidendo direttamente sul diritto allo studio, sul principio meritocratico e sull'interesse pubblico alla selezione dei futuri professionisti del servizio sanitario nazionale. In un procedimento di tale rilevanza ogni regola deve essere rigorosamente osservata e ogni fase deve essere pienamente trasparente, poiché anche minime deviazioni dalle prescrizioni normative possono determinare effetti irreversibili sulla posizione di migliaia di candidati.

L'insieme delle violazioni dedotte evidenzia, invece, che la procedura non ha garantito quel livello di trasparenza, prevedibilità e verificabilità che costituisce presupposto indefettibile dell'esercizio del potere amministrativo. La ricorrente ha dovuto ricostruire progressivamente il contenuto degli atti della procedura attraverso richieste di accesso, produzioni documentali effettuate nel corso del giudizio e attività istruttoria disposta dal Tribunale, circostanza che dimostra come il procedimento amministrativo non fosse originariamente caratterizzato da quella completezza documentale che l'ordinamento impone.

Ne consegue che la graduatoria nazionale del 28 gennaio 2026, unitamente a tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, deve essere annullata, poiché costituisce il risultato conclusivo di un procedimento amministrativo sviluppatosi in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, predeterminazione dei criteri valutativi, parità di trattamento e tutela dell'affidamento, con ogni conseguenza in ordine al riesercizio del potere amministrativo nel rispetto delle regole di legge.

RIPROPOSIZIONE DEI MOTIVI ORIGINARI.

I) Violazione dell'art. 4 Decr. Lgs. 15.05.2025 n. 71 e della L. 14.03.2025 n. 26.

Violazione dei principi di legalità – certezza del diritto e affidamento.

Violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e affidabilità.

Contraddittorietà tra *lex specialis* e disciplina sopravvenuta.

Come si è già accennato, l'art. 4 del Decr. Lgs. 15.05.2025 n. 71, dando attuazione a quanto previsto dalla L. 14.03.2025 n. 26, ha previsto che *“ciascuno studente si iscrive al semestre filtro e contemporaneamente a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, anche in sovrannumero, anche in università diverse. L'iscrizione al primo semestre del secondo corso di studi, scelto tra quelli di cui al comma 3, è gratuita”*.

Il terzo comma del citato art. 4 ribadisce ulteriormente che *“I decreti di cui al primo periodo stabiliscono, altresì, le modalità di iscrizione contemporanea di cui al comma 1, la durata del semestre filtro, lo status dello studente, ivi incluse le modalità di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nonché le modalità per consentire l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 e al presente comma, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria dalle università”*.

Il Decreto MUR n. 418/2025 ha dato attuazione agli anzidetti nuovi criteri di ammissione, determinando anche all'art. 7 le modalità di inserimento nella graduatoria di merito nazionale.

Il Decreto MUR n. 1115/2025 che si impugna ha stravolto le anzidette modalità di formazione della graduatoria nazionale, introducendo un sistema transitorio “a fasce”, con istituti come sufficienze reintegrate e crediti da recuperare, e con l'espressa irrilevanza dei voti insufficienti nel punteggio, alterando l'assetto selettivo originario e generando una procedura ibrida (selettiva ma con recuperi) in cui il risultato finale non è più la mera somma lineare degli esiti, bensì un prodotto di regole sopravvenute.

La procedura selettiva pubblica deve essere governata da regole chiare, conoscibili ex ante e stabili, non potendo l'Amministrazione rimodulare a valle criteri che incidono su graduatoria, punteggi, soglie di accesso e condizioni di permanenza/utilità.

Ne deriva violazione dell'affidamento e della certezza del diritto, oltre che eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa.

II) Violazione degli artt. 33 e 34 della Cost., che stabiliscono una riserva di legge in relazione alle norme generali sull'istruzione, tra le quali rientrano quelle

sulla formazione delle graduatorie di merito nazionale.

Violazione degli artt. 2 L. n. 26/2025 e degli artt. 4 e 6 del Decr. Lgs. n. 71/2025.

Per quanto si è detto, mentre la graduatoria disciplinata dall'originario Decreto n. 418 del 30.05.2025 trovava la sua fonte immediata e diretta nel Decr. Lgs. 15.05.2025, che ha dato attuazione all'art. 2 comma 2 della L. 14.03.2025 n. 26, in conformità alla riserva di legge prevista dagli artt. 33 e 34 della Cost., la nuova disciplina sulle graduatorie introdotta dall'impugnato Decreto n. 1115 del 22.12.2025 si discosta dalla predetta base normativa fondandosi unicamente sulle motivazioni emergenziali che si leggono nel preambolo.

In proposito, si ritiene utile aggiungere che la permanenza in graduatoria pur in presenza di carenze formative altera la coerenza interna del sistema e determina disparità tra candidati che hanno superato integralmente le prove e candidati ammessi con insufficienze sanabili.

Sussistono pertanto evidenti alterazioni / violazioni dei principi generali affermati dalla Costituzione e dalle anzidette norme che ad essa hanno dato attuazione, così come risulta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che in più occasioni ha affermato che l'accesso programmato è legittimo solo se fondato su criteri ragionevoli, proporzionati e uniformi (Corte cost. n. 383/1998; n. 1/2014; n. 87/2022).

III) Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria.

Correttivi emergenziali come sintomo del vizio genetico della procedura.

L'introduzione di correttivi transitori volti a "tutelare il risultato già acquisito" e a consentire recuperi di crediti, nonché la gestione di finestre straordinarie di riassegnazione e immatricolazione, evidenzia che la prima applicazione del semestre filtro non si è retta su un impianto valutativo sufficientemente istruito e proporzionato rispetto agli obiettivi dichiarati (selezione meritocratica e contemporaneamente tutela del percorso formativo).

L'adozione di rimedi "a posteriori" non può sostituire l'istruttoria che deve necessariamente precedere l'approvazione della graduatoria, né può legittimare un sistema che finisce per produrre risultati disomogenei e imprevedibili.

IV) Violazione della parità di trattamento e del principio di uniformità

nazionale.

Disomogeneità applicative e impatto su graduatoria e scorrimenti.

Il D.M. 418/2025 prevede che gli esami si svolgano contemporaneamente e con struttura uniforme nazionale; tuttavia, la gestione complessiva (dalla somministrazione alla valutazione, fino ai meccanismi di preferenze e riassegnazioni) deve assicurare uniformità effettiva.

Le contestazioni pubbliche (anche in tema di arrotondamenti, bonus, anomalie e supporti DSA/disabilità) mostrano il rischio concreto di trattamenti differenziati e di effetti distorsivi su una graduatoria nazionale ad alta selettività, con incidenza diretta sul diritto della ricorrente a competere in condizioni di uguaglianza.

Si richiamano i principi della giurisprudenza amministrativa, che in materia concorsuale ha sempre insegnato che il principio di uniformità deve essere sostanziale e non meramente formale (Cons. Stato, sez. VI, n. 1269/2015).

Anche minime disomogeneità applicative incidono in modo determinante in una graduatoria ad alta selettività.

V) Violazione dei principi di trasparenza e verificabilità.

Difetto di motivazione in ordine alla posizione individuale nella graduatoria.

Violazione dell'art. 3 L. n. 141/90 e dell'art. 97 Cost..

La graduatoria e gli atti applicativi devono consentire al candidato di comprendere:

- come si è determinata la propria fascia/punteggio,
- quali regole sopravvenute siano state applicate (reintegri, recuperi, irrilevanza voti insufficienti),
- come incidano preferenze e scorrimenti.

In assenza di una motivazione sufficiente e di criteri pienamente verificabili, si configura difetto di trasparenza e motivazione, aggravato dal carattere “mutante” della disciplina applicativa.

La presente censura è tanto più grave in quanto la graduatoria nazionale è stata formata mediante sistema algoritmico le cui regole operative non risultano integralmente conoscibili.

L'algoritmo integra modalità di esercizio del potere amministrativo ed è soggetto ai principi di trasparenza, conoscibilità e sindacabilità giurisdizionale (Cons. Stato, sez.

VI, n. 2270/2019).

La mancata indicazione del codice sorgente o di adeguata documentazione tecnica viola l'art. 3 L. 241/90 e l'art. 97 Cost..

PER QUESTI MOTIVI

La ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza, contrariis reiectis,

in via preliminare

voglia prendere atto che i presenti motivi aggiunti sono proposti nel rispetto della riserva formulata con il ricorso introduttivo, successivamente ribadita nella memoria depositata ai sensi dell'art.73, comma 3, c.p.a., nonché in conformità a quanto espressamente previsto dall'ordinanza collegiale che ha riconosciuto la proponibilità di ulteriori censure all'esito dell'acquisizione della documentazione amministrativa ancora mancante;

nel merito

voglia accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare, tutti gli atti impugnati col ricorso originario e col presente atto.

Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura amministrativa nella parte in cui la valutazione degli elaborati e la formazione della graduatoria nazionale sono avvenute mediante criteri non previamente conoscibili, istruzioni operative non pubblicate, modalità applicative non rese trasparenti ai candidati e documentazione amministrativa rimasta solo parzialmente accessibile nel corso del giudizio.

Conseguentemente ordinare all'Amministrazione resistente il riesercizio del potere amministrativo nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, predeterminazione dei criteri valutativi, buon andamento, parità di trattamento e tutela dell'affidamento.

In via istruttoria

ove ritenuto necessario ai fini della decisione, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ai sensi degli artt.63 e64 c.p.a., il deposito integrale di tutta la documentazione concernente:

- la predisposizione delle prove;

- i quesiti e le relative risposte;
- i verbali delle Commissioni;
- i criteri di valutazione adottati;
- le istruzioni operative impartite alle Commissioni;
- le FAQ Commissioni MED25;
- la documentazione concernente il funzionamento della piattaforma CINECA;
- gli atti relativi all'elaborazione dei punteggi ed alla formazione della graduatoria nazionale;
- ogni ulteriore documento richiamato nell'ordinanza istruttoria del Collegio e non ancora prodotto in giudizio.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Si produce la Graduatoria definitiva nazionale pubblicata in data 28 gennaio 2026.

Bari, 30.07.2026

Avv. Costantino Ventura

Avv. Antonella Palmisano